




SERVIZI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

- SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**
- ATTIVITA' COMMERCIALE DI VICINATO**
- PUBBLICITA' VISIVA E FONICA**



FONTI NORMATIVE PRINCIPALI

- **Regolamento Comunale Delibera di C.C. n. 7 del 10.2.2014** – art. 3 (modificata con DCC 7/2015) per la concessione in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale
- **Convenzione** che regola i rapporti fra l'Amministrazione e i soggetti assegnatari degli impianti polisportivi (**art. 6**)
- Regolamento Urbanistico, approvato con delibera di C.C. n. 25 del 2 aprile 2015

Attività commerciali e di somministrazione

- L.R. 28/2005 e ss.sm.ii. - Codice del Commercio
- D.P.R. 235/2001 Somministrazione nei circoli
- D.Lgs. 59 del 26.3.2010 (modificato dal D.Lgs. 147/2012) attuazione della direttiva 2006/123/CE - art. 71 “requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali”



FONTI NORMATIVE PRINCIPALI

- **Insegne – Pubblicità – Impianti pubblicitari**
 - Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992)
 - Regolamento di esecuzione ed attuazione al Nuovo Codice della Strada (D.P.R 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni)
 - Regolamento sulla Pubblicità e sull'applicazione del canone degli impianti pubblicitari (Delibera C.C. 55/2012 e successive modifiche ed integrazioni)
 - Regolamento per l'installazione di insegne (Delibera C.C. 41/55/1998 e successive modifiche ed integrazioni)
 - Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004)



COSA PREVEDE LA NORMA

- Regolamento Comunale Del. C.C. 7/2014 - art. 3 tra le parti funzionali dell'impianto vi sono anche i servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva quali: **somministrazione**, **una attività commerciale di vicinato** per la vendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività sportive praticate, **impianti pubblicitari**
- Convenzione - art. 6 riconosce al concessionario il diritto ad esercitare le sopra richiamate attività



FRUITORI DELL'ATTIVITA' ACCESSORIA

- I servizi accessori connessi all'attività principale di impianto sportivo sono, ancorché gestiti in forma imprenditoriale, destinati al “***pubblico generico frequentatore dell'impianto sportivo***”, a qualunque titolo accedano a tale impianto, non necessariamente solo gli iscritti (utilizzatore diretto, visitatore, accompagnatore, spettatore, ecc..)
- purché il servizio sia svolto **NELL'ORARIO DI APERTURA DELL'IMPIANTO SPORTIVO**



TITOLARITA' DELL'ATTIVITA' ACCESSORIA

- nel caso in cui l'attività accessoria non venga gestita direttamente dal “concessionario” bensì, in base alla facoltà di cui al punto C) dell'art. 6 della Convenzione, venga sub-concessa ad altro soggetto, dovrà essere quest'ultimo, previa dimostrazione dell'ottemperanza di tutti i requisiti di legge, a comunicare l'avvio dell'attività accessoria (somministrazione o commercio al dettaglio)
- l'attività NON potrà essere ulteriormente sub-concessa
- nel caso in cui il rapporto di sub-affidamento si interrompa e venga individuato un nuovo sub-concessionario, il precedente dovrà comunicare la cessazione dell'attività accessoria (alla Direzione Attività Economiche e Turismo) e il nuovo soggetto dovrà presentare nuova segnalazione di avvio dell'attività accessoria (non potendosi configurare ipotesi di “subingresso”)



SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Tipologie:

A) in sedi di circoli e associazioni

(art. 48 comma 1 lett. D della LR 28/2005, DPR 235/2001, DPR 917/1986 T.U.I.R.)

B) in impianti sportivi (fuori parametro)

(art. 48 comma 1 lett. A della LR 28/2005)

C) in impianti sportivi (come esercizio autonomo)

*(art. 42 e 42 bis della LR 28/2005,
Reg. Urbanistico NTA artt. 21, 22, 32)*



SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

- o art. 41 – LR 28/2005 (Codice del Commercio)

definizione:

“per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio”



SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

RISERVATA AI SOCI DEL CIRCOLO SPORTIVO

- Fra le tipologie di somministrazione di cui all'art. 48 del Codice del Commercio si colloca anche l'attività di somministrazione, svolta nei locali sede del circolo ricreativo, culturale, sportivo (associato ad ente nazionale come prevede la specifica normativa D.P.R. 235/2001), effettuata in forma diretta dai soci del circolo o tramite affidamento ad un soggetto esterno che gestirà l'attività di somministrazione.
- In entrambi i casi la somministrazione deve svolgersi nei locali sede del circolo e **deve rivolgersi esclusivamente ai soci.**



SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

- art. 48 - LR 28/2005 – fuori parametro (Codice del Commercio)

1. Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all'articolo 42-bis le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

*a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata **congiuntamente ad attività prevalente** di:*

- spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- sale da ballo, sale da gioco, locali notturni;
- stabilimenti balneari, **impianti sportivi**;
- cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte.

...

*d) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle **associazioni** e dei **circoli** di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 235/2001 (circoli affiliati ad un ente nazionale)*



SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

- **Caratteristiche principali dell'attività di somministrazione** svolta ai sensi dell'art. 48 della LR 28/2005, cosiddetta fuori programmazione o non soggetta a requisiti comunali:
 - l'attività viene esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali, quest'ultima si riferisce alla destinazione dell'attività prevalente
 - è rivolta ad un **pubblico predeterminato** e non generico e cioè nel nostro caso ai frequentatori dell'impianto sportivo (siano essi atleti o accompagnatori e spettatori delle attività sportive)
 - l'art. 48 parla espressamente di attività che si svolge congiuntamente ad attività prevalente (impianto sportivo), con riferimento alla **superficie** da questa occupata (comma 1 bis) che deve essere almeno i $\frac{3}{4}$ della superficie totale a disposizione per lo svolgimento dell'attività sportiva



SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

- l'art. 48 comma 1 bis specifica come calcolare il 25% di superficie:

l'attività congiunta di cui al comma 1, lettera a), si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia

- gli **orari di svolgimento** dell'attività di somministrazione sono **gli stessi di svolgimento dell'attività dell'impianto sportivo**



SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

- art. 42 – LR 28/2005 (Codice del Commercio)
Esercizio dell'attività.

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

2-bis. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresa quella di cui all'articolo 45, è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal [D.P.G.R. n. 40/R del 2006](#).

3. Gli esercizi di cui al comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.

4. La somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.



SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ESERCIZIO PUBBLICO DI SOMMINISTRAZIONE

In impianti sportivi pubblici, con l'entrata in vigore del nuovo Reg. Urbanistico, è possibile insediare attività di somministrazione come esercizio autonomo

(artt. 42 e 42 bis della LR 28/2005, Reg. Urbanistico NTA artt. 21, 22, 32)

L'attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali, *(la destinazione d'uso in questo caso sarà spazi e servizi pubblici)*. Rientrano fra le norme di sicurezza anche quelle di sorvegliabilità di cui al DM 564/1992

Art. 32 NTA del R.U.

All'interno delle aree destinate ad impianti sportivi è possibile realizzare chioschi e locali/manufatti per attività complementari di servizio che siano con essi compatibili. La loro installazione/realizzazione prescinde dall'acquisizione di destinazione specifica. Sono considerate tali anche le attività complementari strettamente necessarie alla fruizione confortevole degli impianti quali chioschi di commercio alimentare su area pubblica, locali/manufatti per la somministrazione di alimenti e bevande, esercizi commerciali di vicinato, attività private di servizio. In tale caso i nuovi locali/manufatti o l'ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti devono essere dotati di certificato di agibilità, qualora realizzati da privati, e **possedere i requisiti previsti per tale tipologia di attività specifici di cui all'art.30**. La scelta localizzativa e le caratteristiche di locali/chioschi/manufatti deve essere adeguata al contesto ambientale e paesaggistico di riferimento tenendo conto che:

- manufatti autonomi quali chioschi non devono avere dimensione superiore a 20 mq;
- **i locali/manufatti interni non devono avere dimensione superiore a 200 mq.**



ATTIVITA' COMMERCIALE DI VICINATO

- Art. 16 Codice del Commercio
 - l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino al limite di 300 mq e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune e possono essere effettuati dalla data di ricevimento da parte del SUAP



PRESCRIZIONI E LIMITI

- ORARI: le attività accessorie devono essere svolte durante l'orario di apertura dell'impianto sportivo
- LIMITAZIONI MERCEOLOGICHE: nell'esercizio di vicinato possono essere venduti solo **articoli sportivi strettamente connessi con le attività sportive praticate sull'impianto**




IDONEITA' DEI LOCALI

- Se locali che ospitano le attività accessorie, ancorché parti funzionali dell'impianto sportivo, necessitano di interventi edilizi di adeguamento (es. servizi igienici, magazzini ecc..), le relative pratiche devono essere presentate al Suap presso la Direzione Attività Economiche e Turismo



REQUISITI SPECIFICI PERSONALI - Morali

- (art. 71 D.L.gs. 59/2010)
- 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), ovvero a misure di sicurezza;
- 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
- 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
- 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
- 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'[articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252](#). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.



REQUISITI SPECIFICI PERSONALI - Professionali

- (art. 71 D.L.gs. 59/2010)
- 6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al **settore merceologico alimentare** o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- 6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
- 7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'[articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), e l'[articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287](#).



PUBBLICITA'

- Art. 4 Regolamento pubblicità stabilisce che *“Sono esenti da canone CIMP i manufatti adibiti a pubblicità posti all’interno degli impianti sportivi con messaggio rivolto esclusivamente verso l’interno e non visibile dalla pubblica via”*.
- Qualsiasi mezzo pubblicitario **visibile dalla pubblica via** deve essere invece autorizzato dall’Ufficio Insegne e Pubblicità ed è soggetto a canone CIMP.



Insegne e targhe - procedimento

- Zona con Vincolo Paesaggistico o Vincolo Soprintendenza sull'edificio: presentare istanza tramite la procedura ONLINE per il rilascio dell'AUTORIZZAZIONE.
- L'istanza sarà sottoposta a valutazione di Commissione per il paesaggio e/o di Soprintendenza per le valutazioni di competenza e all'eventuale rilascio di autorizzazione paesaggistica o di nulla osta della soprintendenza.
- Zone e edifici non sottoposto a Vincolo Paesaggistico: presentare la SCIA INSEGNE tramite la procedura ONLINE.



INSEGNE, TARGHE etc.

- Le INSEGNE, TARGHE e qualsiasi manufatto riportante la ragione sociale o la denominazione del Concessionario devono essere autorizzate dall'Ufficio Insegne e devono essere richieste dal concessionario, che provvederà alla loro rimozione al termine dell'affidamento.
- LE INSEGNE E TARGHE riportanti la denominazione dell'impianto sono di competenza della Direzione Sport e non possono essere autorizzate al Concessionario – salvo diversa espressa previsione nella concessione.



INSEGNE, TARGHE, etc.

- L'insegna deve collocarsi nell'apposito vano se esiste, altrimenti possono essere valutate soluzioni alternative.
- Le targhe possono essere autorizzate con SCIA anche se in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
- Possono essere apposti senza formalità avvisi al pubblico su pannelli o vetrofanie che riportano orari di apertura, attività svolte etc. se compresi in metri 0,50x0,50.



PUBBLICITA' PROVVISORIA

- Pubblicità provvisoria effettuata in occasione di manifestazioni, eventi sportivi, iniziative e offerte, legate a particolari periodi dell'anno, etc.
- Zona con Vincolo Paesaggistico o Vincolo Soprintendenza sull'edificio: presentare l'istanza tramite la procedura ONLINE per il rilascio dell'autorizzazione ISTANZA ► AUTORIZZAZIONE.
- Zone e edifici non sottoposti a Vincolo Paesaggistico: presentare la SCIA PUBBLICITA' PROVVISORIA tramite la procedura ONLINE.



IMPIANTI PUBBLICITARI

- Sono soggetti a contingente complessivo di 6.000 mq.
- Procedimento: ISTANZA ► AUTORIZZAZIONE
- L'autorizzazione amministrativa può essere rilasciata al Concessionario dell'impianto sportivo o -nel caso sia previsto nella Convenzione di Concessione può essere rilasciata ad un sub-concessionario previa dimostrazione dell'ottemperanza dei requisiti di legge e comunicazioni delle generalità dell'eventuale subconcessionario per il necessario gradimento, nonché per la pubblicità della comunicazione in merito al corrispettivo tenuto conto della convenienza economica in relazione ai valori di mercato previsti per i propri impianti pubblicitari dall'amministrazione Comunale.
(art. 6² convenzione concessione impianti sportivi)



IMPIANTI PUBBLICITARI - iter

- Termine del procedimento 90 giorni
- Si ricorda che deve essere stipulata apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per gli impianti pubblicitari autorizzati.
- Rilascio al concessionario: presentazione istanza da parte della società sportiva/associazione etc. che ha in concessione l'impianto. L'istanza deve essere comprensiva dei dati della convenzione nonché di autocertificazione di essere in possesso di nulla osta della Direzione Sport alla realizzazione ed installazione del/i manufatto/i richiesti (assenso del proprietario dell'area (rif. ALLEGATO 3 regolamento Pubblicità per tutta la documentazione necessaria)).
- Rilascio a subconcessionario: presentazione istanza da parte del subconcessionario. Oltre a quanto sopra, è necessario specificare i dati della subconcessione.



IMPIANTI PUBBLICITARI

- Secondo il Regolamento sulla Pubblicità gli impianti pubblicitari degli impianti sportivi non sono ammessi in Centro storico fino ai Viali, Parco delle Cascine e zona collinare.
- Formati di impianti ammissibili. Cartelli fino a 12 mq. luminosi, illuminati o privi di luce.
- N.B. Si precisa che in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà essere approvato dalla commissione per il paesaggio della Direzione Urbanistica (ai sensi del Codice dei Beni Culturali)



MODALITA' di INOLTRO

- A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 160/2010, le segnalazioni/domande concernenti attività produttive sono **presentate esclusivamente in modalità telematica** al Suap competente per territorio.

Si invita pertanto a consultare il sito del Suap, nel quale sono individuate le modalità tecnico-operative per l'inoltro telematico delle pratiche tramite il portale AREA RISERVATA. Si consiglia di allegare copia della convenzione stipulata col Comune affinché il SUAP possa individuare puntualmente la fattispecie.

Cosa è il SUAP?

Sportello Unico per le Attività Produttive



Lo **SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Suap)** è uno strumento di semplificazione amministrativa che avvicina i cittadini e le imprese alla Pubblica Amministrazione.

A chi si rivolge Istruzioni per l'inoltro delle pratiche

Normativa

- > **D.P.R. 07/09/2010 N. 160 + Allegato tecnico**
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai ...
[Scarica la documentazione](#)
- > **Decreto-legge 112/2008 - art. 38 - Impresa in un giorno**
Decreto-legge 112/2008 - art. 38 - Impresa in un giorno
[Scarica la documentazione](#)
- > **Delibera 936/`01**
Delibera n. 936/737 del 9/10/01 Comune di Firenze- Istituzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive
[Scarica la documentazione](#)




[tutta la normativa](#)

Cosa puoi fare

-  **Inviare la pratica on line** 
Direttamente all'ufficio competente
-  **Seguire la pratica** 
Interrogare lo stato di avanzamento
-  **Consultare l'archivio** 
Accedere alle pratiche libere

Procedimenti Attivabili



Ricerca per classificazione procedimenti

-  Nuova apertura esercizio di vicinato
-  SCIA - Insegne definitive, vetrofanie e targhe in zone e edifici non sottoposti a vincoli
-  Dichiarazione previsione di impatto acustico

[lista completa dei procedimenti attivabili](#)



Attività e interventi

Ricerca per classificazione attività

-  Commercio in sede fissa - Apertura di Esercizio di vicinato
-  Somministrazione di alimenti e bevande - Sub-Ingrosso

[lista completa delle attività](#)

Servizi in primo piano

-  **Fiere quaresimali**
Servizio online per la presentazione di domande per le fiere quaresimali
[Scarica la guida](#)
-  **Mestieri artistici di strada**
Servizio online per la presentazione di domande per mestieri artistici di strada
[Scarica la guida](#)

tel. **055055**
numero unico del
COMUNE DI FIRENZE



PER INFORMAZIONI E SUPPORTO ALLA
PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE
[Contatta gli uffici](#)

PEC: suap@pec.comune.fi.it



VALUTA IL SERVIZIO
"INOLTRO PRATICHE SUAP"

[questionario di gradimento >>](#)

FAQ


Come si inoltra una pratica on line?

Dopo aver ritirato le credenziali, secondo le indicazioni di cui al paragrafo successivo, si accede all'Area Riservata della ...

Cosa sono le credenziali e come posso ottenerle?

Per accedere ai servizi comunali che richiedono autenticazione, ovvero che richiedono di conoscere l'identità di chi li uti ...

[leggi tutte le domande](#)



CONTATTI

- Per l'inoltro della pratica contattare gli uffici ai seguenti recapiti:

- **P.O. Attività di Somministrazione** (Dott.ssa Amalia Sabatini)
tel. 055.3283525 - fax 055.3283527
e-mail somministrazione.prodalimentare@comune.fi.it
- **P.O. Commercio in sede fissa** (Dott.ssa Valentina Brandi)
tel. 055.3283721 - fax 055.3283592
e-mail commerciofisso.carburanti@comune.fi.it
- **P.O. Insegne e Pubblicità** (Dott.ssa Luciana Cau)
UFFICIO IMPIANTI PUBBLICITARI: uff.impiantipubblicitari@comune.fi.it
tel:0553283555
UFFICIO PUBBLICITA' PROVVISORIA: uff.pubblicitaprovvvisoriana@comune.fi.it
tel: 0553283711

UFFICIO INSEGNE email: uff.insegne@comune.fi.it tel: 055/3283709

Ricevimento del pubblico

presso il SUAP (Piazza E. Artom 17/18)

Lun. dalle ore 9,00 alle 13,00 e Gio. dalle ore 15,00 alle ore 17,00

o telefonico ai numeri sopra indicati (Mart-Giov dalle ore 10,00 alle ore 13,00)